

DELIBERA N. 192/14/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI NONANTOLA (MO) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la nota del 28 aprile 2014 (prot. n. 19678) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna ha trasmesso, unitamente alla documentazione istruttoria, gli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Nonantola, in seguito alla segnalazione presentata dal Consigliere comunale Matteo Malaguti, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000. In particolare, il Comitato ha ritenuto che *“dalla documentazione relativa alla segnalazione pervenuta, pare potersi evincere la violazione dell'art. 9”* ed ha rimesso all'Autorità l'adozione dei provvedimenti di competenza;

VISTA la segnalazione del 22 aprile 2014, trasmessa al competente Comitato, con cui il consigliere comunale Matteo Malaguti ha segnalato la presunta violazione del citato art. 9 da parte del Comune di Nonantola, in relazione all'avvenuta distribuzione della pubblicazione intitolata *“Nonantola notizie – Aprile 2014”* recante *“un editoriale di una pagina intera a firma del Sindaco con contenuti politici, con anche foto di grande rilievo”* e *“a pagina 3 poi un articolo, ..., dal titolo “il Bilancio della Polizia municipale”* che riporta *“dichiarazioni politiche virgolettate dell'Assessore Fabio Pate”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita dalla quale risulta che il Sindaco del Comune di Nonantola, nella nota trasmessa a seguito della richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, ha rilevato, in sintesi, quanto segue:

- il Comune di Nonantola effettua usualmente l'informazione istituzionale tramite il proprio sito internet, il notiziario comunale denominato *“Nonantola Notizie”* e i comunicati stampa;
- la gestione dei siti internet è affidata al servizio informatico associato dell'Unione comuni del Sorbara, mentre la gestione dei comunicati stampa e del giornalino comunale sono stati affidati alla società Nonaginta s.r.l., che ha a sua volta individuato quale direttore responsabile la Dott.ssa Valentina Lanzilli;
- la pubblicazione del giornalino viene effettuata periodicamente, mediamente tre volte all'anno fin dal 2010;
- il numero 1 per l'anno 2014 è stato chiuso in redazione in data 5 aprile 2014;
- l'Amministrazione comunale ha fornito al personale incaricato della redazione del notiziario comunale specifiche indicazioni sulla disciplina da osservare per garantire la par condicio, così come previsto dalla normativa vigente in materia;
- la redazione ha proceduto pertanto ad eliminare tutti gli interventi di carattere prettamente politico, non pubblicando gli interventi dei gruppi consiliari. Al contempo sono stati inseriti testi che riportano la sola attività amministrativa svolta sul territorio, fornendo informazioni sul funzionamento del Consiglio comunale (pag. 3 e 15), sul bilancio di previsione (pag. 4), sulle elezioni (pag. 4) e sulle modalità di erogazione dei servizi;

- i motivi di doglianza riguardano l'indicazione nominativa del Capo dell'Amministrazione comunale Pier Paolo Borsari e dell'Assessore Fabio Pate. Tuttavia le intenzioni del redattore erano di effettuare una comunicazione impersonale riferita all'Amministrazione nel suo complesso rappresentata dal Sindaco, nella sua veste di amministratore e non di soggetto politico. Una comunicazione altresì indispensabile perché la partecipazione dei cittadini alla definizione del bilancio di previsione è elemento essenziale per la vita istituzionale del Comune, così come si è ritenuto indispensabile informare i cittadini degli orari e delle modalità di erogazione dei servizi;

- giova sottolineare la circostanza che Pier Paolo Borsari, attuale Sindaco di Nonantola non è ricandidabile alle elezioni del 25 maggio 2014 e pertanto, non ha interesse diretto ad effettuare forme di propaganda politica. Analogamente anche l'assessore Pate non è candidato per le elezioni amministrative;

PRESA VISIONE del notiziario denominato “Nonantola Informa - Aprile 2014”, allegato alla documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché*

quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale" (cfr. art. 1, comma 5);

RILEVATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28/2000 per la comunicazione istituzionale nel periodo elettorale – impersonalità e indispensabilità – risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che la pubblicazione oggetto di segnalazione è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/00;

RILEVATO che la distribuzione del citato notiziario è avvenuta successivamente alla data di convocazione dei comizi elettorali che, con riferimento alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, coincide con il 18 marzo 2014 e, con riferimento alle elezioni amministrative, coincide con il 10 aprile 2014;

RILEVATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'articolo 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni contenute nel notiziario "*Nonantola Informa – Aprile 2014*" non risultano essere indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che il notiziario, oltre a recare il logo del Comune e una foto del Sindaco Pier Paolo Borsari, contiene un editoriale a firma di quest'ultimo, nel quale viene dato compiutamente conto di quanto realizzato nel corso del proprio mandato, ed un articolo che riporta le dichiarazioni dell'Assessore Pate in merito alle attività svolte della Polizia municipale;

CONSIDERATO inoltre che l'iniziativa, oggetto di segnalazione, appare finalizzata a promuovere l'immagine dell'ente;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Emilia Romagna;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

al Comune di Nonantola (MO) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. l) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del medesimo decreto il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 7 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

